

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E OPERE MEDIANTE COTTIMO-APPALTO

(in attuazione della L. R. 2 agosto 2002 n.7 e successive modifiche ed integrazioni)

Art. 1

1. È istituito l'albo delle imprese di fiducia del Consorzio di Bonifica N.8 Ragusa per l'affidamento di lavori e opere pubbliche mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 agosto 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

1. È consentito il ricorso al cottimo-appalto per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro.
2. Il ricorso al cottimo appalto è di competenza del legale rappresentante del Consorzio, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degli uffici competenti.
3. Nel corso di uno stesso anno solare, non possono essere affidati ad una stessa impresa opere o lavori per un importo complessivo superiore a 150.000 euro.

Art. 3

1. Sono iscritte all'albo le imprese aventi sede legale nella provincia di Ragusa, che siano iscritte alla C.C.I.A.A.
2. Le imprese in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. hanno i requisiti di qualificazione per partecipare al cottimo-appalto.
3. Le imprese iscritte, da almeno due anni, all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso la C.C.I.A.A. di Ragusa, hanno i requisiti per partecipare al cottimo-appalto.
4. Le imprese cooperative iscritte, da almeno due anni, al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, hanno i requisiti per partecipare al cottimo-appalto.
5. Tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 2., 3. e 4, per partecipare al cottimo-appalto devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 25 gennaio 2000, n.34 ridotti al cinquanta per cento.

Art. 4

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al Consorzio, a pena di non accettazione, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto dal Consorzio, corredandola con i documenti e certificati seguenti:
 - a) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Consorzio (allegato 1);
 - b) Attestazione di qualificazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata (qualora l'impresa ne sia in possesso);
 - c) Certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente l'attività specifica della ditta e l'eventuale iscrizione all'albo separato delle imprese artigiane per le imprese artigiane che intendono far valere detta iscrizione;
 - d) Certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, per le cooperative che intendono far valere dette iscrizioni;
 - e) per le società, certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione società commerciali – dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
 - f) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione società commerciali – dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui alla precedente lettera e) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento ne sussiste concordato preventivo;

- g) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi da titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi. Tale certificato deve essere prodotto:
- per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
 - per tutti i componenti la società, nel caso di società di qualunque altro tipo.
2. L'Amministrazione del Consorzio, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la certificazione di cui all'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni. Detta certificazione può essere presentata ad iniziativa dell'interessato, ai sensi del comma 60 del citato art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965 n. 575.

Art. 5

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.
4. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 6

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
 - g) inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1., lettere b), c) e d) del precedente art. 4.
2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al

direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e) e f) determina la durata della sospensione.

Art. 7

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
- b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
- c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
- d) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
- e) domanda di cancellazione all'albo;
- f) recidive o maggiore gravità nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1. dell'articolo precedente.

2. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 8

1. I provvedimenti di cui agli artt. 6 e 7 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

Art. 9

1. Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, il Consorzio, spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.

2. Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo pretorio del comune di Ragusa e nell'albo consortile.

3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.

4. Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare, il Direttore dell'Area Tecnica deve formulare ad almeno dieci di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata.

5. L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte del Consorzio, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno.
6. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.